

COMUNE DI SANTA LUCE
(Provincia di Pisa)

Allegato "A"

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 4
del 14-04-2016**

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 6 - Informazioni al contribuente

Titolo II - Gestione delle entrate

- Art. 7 -Forme di gestione delle entrate
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 9 - Attività di verifica e controllo
- Art. 10 - Poteri ispettivi
- Art. 11 - Attività di accertamento
- Art. 12 - Sanzioni tributarie - Principi generali
- Art. 13 - Tasso di interesse applicato
- Art. 14 - Interpello del contribuente

Titolo III - Riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie del Comune

- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Gestione della riscossione coattiva
- Art. 17 - Avviso di messa in mora
- Art. 18 - Rimborso spese amministrative, compenso, spese di notifica e interessi
- Art. 19 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 20 - Interessi moratori
- Art. 21 - Annullamento delle procedure di riscossione coattiva
- Art. 22 - Insinuazioni al passivo
- Art. 23 - Condanna alle ulteriori spese
- Art. 24 - Inesigibilità
- Art. 25 - Pagamenti e rateizzazioni
- Art. 26 - Somme di modesto ammontare
- Art. 27 - Rimborso delle somme riconosciute indebite

Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 28 - Ricorso reclamo
- Art. 29 - Autotutela
- Art. 30 - Accertamento con adesione

Titolo V- Disposizioni in materia di rateizzazioni per casi particolari e in materia di compensazioni

Art. 31 - Rateizzazioni eccezionali

Art. 32 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di tempestività

Art. 33 - Criteri di rateizzazione di pagamento

Art. 34 - Modalità di rateizzazione

Art. 35 - Interessi

Art. 36 - Domanda di concessione

Art. 37 - Procedimento

Art. 38 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 39 - Principi in materia di compensazione

Art. 40 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

Art. 41 - Compensazioni tra tributi diversi

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 42 - Norme di rinvio

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Santa Luce riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Art. 3

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono pubblicati in base alla disciplina vigente per ciascun tributo.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera o tariffa in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote e le tariffe possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6

Informazioni al contribuente

1. Il Comune darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.

Titolo II

Gestione delle entrate

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile cui è demandata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale, inoltre, determina le modalità per l'eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni l'ente in conformità a quanto previsto nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97.

Art. 10

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale del Comune, specificatamente incaricato in conformità alle vigenti previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

Art. 11

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento, di accertamento o sanzionatorio dovrà contenere tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici comunali tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 12

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 13

Tasso di interesse applicato

1. Alle somme derivanti dalle attività di accertamento e di rimborso poste in essere dal comune sono applicati gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente per ciascun periodo di imposta.
2. I criteri per l'applicazione degli interessi è disciplinato dalla normativa vigente per ciascun tributo.

Art. 14

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti

l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta del Comune non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l'amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Titolo III

Riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie del Comune

Art. 15

Riscossione coattiva

1. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.
2. Il presente Titolo disciplina le attività inerenti alla gestione dei crediti tributari, successive alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.

Art. 16

Gestione della riscossione coattiva

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

Art. 17

Avviso di messa in mora

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un avviso di messa in mora, tramite posta certificata PEC ovvero di

un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.

2. Al contribuente che provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non saranno applicate indennità di riscossione, le quali resteranno interamente a carico del comune.
3. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione nelle Ingiunzioni possono essere comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.

Art. 18

Rimborso spese amministrative, compenso, spese di notifica e interessi

1. Nei confronti dei soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'avviso di messa in mora di cui al precedente articolo 17 si procederà con l'avvio della procedura di riscossione coattiva che potrà essere esercitata a discrezione del responsabile dell'entrata sia in via stragiudiziale ovvero direttamente in via giudiziale.
2. Nel provvedimento di riscossione coattiva, sia stragiudiziale che giudiziale, sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito.
3. Nel provvedimento di riscossione coattiva sono addebitati al contribuente tutti i diritti di notifica degli atti impositivi sia che si tratti di spese postali sia che si tratti di diritti corrisposti all'ufficiale giudiziario per la notifica.
4. Ai soggetti nei confronti dei quali viene avviata la fase di riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento entro 60 giorni dell'avviso di cui all'art. 17, sono addebitate le spese generali sostenute dal Comune, tenendo anche conto di quanto indicato nelle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive.
5. Oltre alle spese di cui al comma 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere al comune quanto dovuto per i diritti di visura catastale, alla conservatoria dei registri immobiliari, alla Camera di Commercio, al Pubblico Registro Automobilistico e tutti i diritti dovuti per altri accessi alle banche dati utilizzate dall'ente al fine di individuare i possibili canali di pignoramento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo per la tutela del credito.
6. Al fine di agevolare la quantificazione dei rimborsi spese e dei diritti dovuti ai sensi dei commi 4 e 5, tenuto conto anche del fatto che i diritti per l'accesso ad alcune banche dati vengono corrisposti dall'ente sotto forma di convenzione annuale a canone fisso che non consente, pertanto, una puntuale individuazione dei costi sostenuti soggetto per soggetto, l'importo addebitato ai contribuenti viene determinato sulla base di una quota forfettaria differenziata a seconda dell'importo del debito dovuto comprensivo degli interessi maturati fino alla data di redazione dell'ingiunzione fiscale, sulla base del seguente prospetto:

SCAGLIONI	QUOTA FORFETARIA COSTI DI PROCEDURA
DA € 0,00 A € 500,00	€ 40,00
DA € 501,00 A € 1.000,00	€ 50,00
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	€ 60,00
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	€ 80,00
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	€ 120,00
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 150,00
OLTRE € 10.000,00	€ 200,00

7. In aggiunta alla quota forfettaria per le spese di procedura, di visura e di accesso alle banche dati di cui ai commi 4 e 5, al fine di risarcire il comune dei costi sostenuti per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, è previsto un indennizzo per le spese generali per la riscossione coattiva, da porre interamente a carico del contribuente che non ha provveduto al pagamento dell'avviso di messa in mora nel termine di 60 giorni.
8. L'indennizzo di cui al comma 7, da sommarsi alla quota forfettaria costi di procedura, viene determinato nelle seguenti misure percentuali sulla base degli scaglioni di seguito indicati:

SCAGLIONI	INDENNITÀ
DA € 0,00 A € 500,00	8,00%
DA € 501,00 A € 1.000,00	7,50%
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	7,00%
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	6,50%
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	6,00%
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	5,50%
OLTRE € 10.000,00	5,00%

Art. 19

Azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto anche di eventuali indirizzi emanati dalla Giunta, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

Art. 20

Interessi moratori

1. Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi di legge.

Art. 21

Annullamento delle procedure di riscossione coattiva

1. In caso di accertata non debenza di quanto intimato dal comune nel provvedimento di messa in mora, il contribuente può presentare al responsabile che ha sottoscritto l'atto una motivata istanza di annullamento in autotutela.
2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di messa in mora disciplinato all'art. 17 del presente regolamento, non verranno addebitati al contribuente compensi o spese di riscossione o diritti di notifica.
3. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata successivamente alla notifica del provvedimento di riscossione coattiva, il contribuente sarà tenuto al versamento dei compensi maturati ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 18 del presente regolamento, oltre ai diritti di notifica e le eventuali spese anticipate dall'ente ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo.

Art. 22

Insinuazioni al passivo

1. Rientrano all'interno delle procedure di riscossione coattiva solamente i crediti indicati nell'avviso di messa in mora qualora detto avviso sia stato notificato in data precedente all'apertura del fallimento.
2. In caso di fallimento del contribuente prima della notifica dell'avviso di messa in mora, l'ufficio comunale sarà tenuto a provvedere autonomamente alle procedure di insinuazione al passivo

Art. 23

Condanna alle ulteriori spese

1. Oltre alle spese ed agli indennizzi di cui all'art. 18 il contribuente sarà tenuto a corrispondere ulteriormente al comune quanto dovuto a seguito di eventuale condanna emessa dal giudice al pagamento delle spese processuali.

Art. 24
Inesigibilità

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
 - a. Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
 - b. Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
 - c. Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo
 - d. Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
 - e. Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
 - f. Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

Art. 25
Pagamenti e rateizzazioni

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - b. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c. con procedure telematiche;
 - d. attraverso bancomat o carte di credito negli uffici dotati di pos.
2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.
3. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a. RATEIZZAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 200,00	nessuna rateizzazione
da € 200,01 a € 500,00	fino a 3 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili

da € 20.000,01 a € 50.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 50.000,00	fino a 48 rate mensili

b. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 300,00	nessuna rateizzazione
da € 300,01 a € 800,00	fino a 3 rate mensili
da € 800,01 a € 2.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 2.000,01 a € 5.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 5.000,01 a € 10.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 10.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 20.000,01 a € 100.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 100.000,00	fino a 48 rate mensili

c. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE E DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVIO DELLA FASE ESECUTIVA (avviso di pignoramento, pignoramento, fermo auto, iscrizione di ipoteca):

fino a € 500,00	nessuna rateizzazione
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 3 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 3.000,01 a € 8.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 8.000,01 a € 15.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 15.000,01 a € 50.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 50.000,01 a € 150.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 150.000,00	fino a 48 rate mensili

4. La rata di pagamento minima è comunque pari alla misura pignorabile dello stipendio del debitore in base alle vigenti disposizioni di legge.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
7. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
8. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

Art. 26

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 27

Rimborso delle somme riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 28

Ricorso reclamo

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2.
4. Al funzionario responsabile di ogni singolo tributo competono tutte le funzioni di cui al presente articolo; in particolare il funzionario esamina il ricorso presentato dal contribuente e pone in essere tutti gli adempimenti previsti in esecuzione di quanto disposto nei seguenti commi.
5. Il funzionario responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art 29

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo.
2. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)

Art. 30

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97.

Titolo V

Disposizioni in materia di rateizzazioni per casi particolari e in materia di compensazioni

Art. 31

Rateizzazioni eccezionali

1. Il presente Titolo disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di ulteriori rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale, relativi a più annualità o che ne comprendano una sola.
2. Il Regolamento fissa inoltre i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

Art. 32

Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali, ovvero negli elementi soggettivi e di disagio specificati ai commi seguenti .
2. Si considerano elementi soggettivi:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 31.
3. .Si considerano elementi soggettivi di disagio:
Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali
 - Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;

- Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Visura camerale aggiornata;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Art. 33

Criteria di rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Non si procede a rateizzazioni per importi uguali o inferiori a €. 100,00

Art. 34

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito non derivante da attività di riscossione coattiva diretta da parte del comune ai sensi del Titolo III del presente regolamento sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'importo richiesto dal contribuente, così determinata:
 - da €. 101,00 a €258,24 fino a d un massimo di 4 rate bimestrali di uguale importo
 - da € 258,25 a € 999,99 fino ad un massimo di 6 rate bimestrali di uguale importo
 - da € 1.000,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate bimestrali di uguale importo
 - oltre € 3.000,00 fino ad un massimo di 10 rate bimestrali di uguale importo
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario e agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

3. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
5. Per le somme dovute a seguito di attività di riscossione coattiva diretta da parte del comune ai sensi del Titolo III del presente regolamento i termini di rateizzazione di cui all'art. 25, Titolo III del presente regolamento potranno essere ulteriormente dilazionati fino al raddoppio dei termini ordinariamente concessi.

Art. 35

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal funzionario responsabile del competente ufficio. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 36

Domanda di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo dell'Ente. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
 - Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 37

Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
2. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla DPR 445/2000 e sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 38

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 39

Principi in materia di compensazione

1. In applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge 27/07/2000, n. 212, è previsto che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 40

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito versate siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. L'istituto della compensazione si applica a tutti i tributi comunali.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 41

Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 42

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.